

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al numero **58171** del registro segreteria,
proposto da:

- PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale
per la Basilicata, in persona del Procuratore regionale p.t.

nei confronti di

- QUINTO Pietro, nato a Montalbano Jonico (MT) il 08.08.1962 (c.f.
QNTPTR62M08F399T) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo
Montagna, del foro di Matera, elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Policoro, alla Via Resia n. 3;

avverso

la sentenza n. 36/2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la regione Basilicata, depositata il 2.11.2020;

Visto l'atto di appello;

Visti i documenti tutti di causa;

Nella pubblica udienza del giorno 7 aprile 2022, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, uditi: il relatore, Pres. Rita Loreto, l'Avvocato Paola Mataluno, per delega dell'Avv. Vincenzo Montagna, per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Marilisa Beltrame.

FATTO

Con la sentenza n. 36/2020 la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata ha integralmente rigettato la domanda della Procura tesa alla condanna di QUINTO Pietro, nella sua qualità di Direttore generale, all'epoca dei fatti, dell'Azienda Sanitaria Materana (A.S.M.) al pagamento di complessivi euro 44.449,06, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, corrispondenti alle retribuzioni erogate dall'Azienda Sanitaria medesima al dott. OMISSIS in virtù dell'illecito trattenimento in servizio di quest'ultimo, nella qualità di Direttore Sanitario, disposto dal QUINTO in carenza dei presupposti e delle condizioni di legge.

In particolare, il Direttore generale QUINTO aveva "dato continuità" all'incarico del dott. OMISSIS oltre la naturale scadenza dello stesso, anziché procedere tempestivamente a nominare un successore, pur in presenza di una apposita graduatoria di idonei e nonostante il OMISSIS avesse raggiunto l'età pensionabile.

Risulta dagli atti che il dott. OMISSIS veniva inizialmente nominato Direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria di Matera con deliberazione del D.G. n. 166 del 22 febbraio 2012, con contestuale collocamento del

OMISSIS in aspettativa senza retribuzione dall'incarico di dirigente medico che all'epoca svolgeva presso l'A.S.M.

Il Direttore Generale successivamente subentrato confermava il OMISSIS nelle funzioni di Direttore sanitario e con delibera n. 371 del 28 aprile 2012 provvedeva alla stipula con il predetto di un nuovo contratto privatistico, con decorrenza dalla medesima data e di durata triennale, ferma restando la possibilità di rinnovo ma nulla disponendo in ordine ad eventuali proroghe.

Il OMISSIS, nato il OMISSIS, dal 1° luglio 2012 veniva collocato a riposo in relazione al preesistente rapporto di lavoro intercorrente con l'Azienda sanitaria.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 6 del 13 gennaio 2015, il dott. Pietro QUINTO veniva nominato Direttore generale dell'Azienda; il medesimo, con delibera n. 79 del 19 gennaio 2015, "dava atto" che – per assicurare la continuità nelle funzioni - il OMISSIS (che il OMISSIS aveva raggiunto i 65 anni di età) avrebbe continuato a svolgere le funzioni di Direttore sanitario, "in virtù ed in prosecuzione dell'incarico ricevuto con delibera n. 371/2012", sino alla nomina del nuovo Direttore sanitario, di cui era stato da poco diramato l'avviso pubblico per la relativa procedura.

Pertanto, al dott. QUINTO la Procura regionale ha contestato di avere assunto un atteggiamento attendista, malgrado la graduatoria dei possibili designandi all'incarico di Direttore sanitario fosse stata formulata il 28 aprile 2015; infatti, poiché il "primo prescelto", all'atto della formazione dell'elenco degli idonei all'incarico, si era detto

indisponibile ad assumerlo, il QUINTO, anziché provvedere alla tempestiva scelta di altro soggetto idoneo all'interno della graduatoria, aveva dato luogo ad una "attesa" da parte della Direzione generale dell'Azienda, protrattasi fino al venir meno delle condizioni che avevano inizialmente determinato quella indisponibilità, durante la quale la carica di Direttore Sanitario era stata affidata al titolare uscente, ormai ultrasessantacinquenne, al quale il dott. QUINTO – solo con delibera n. 1217 del 9 settembre 2015 – assegnava la "prosecuzione temporanea a titolo gratuito" dell'incarico del direttore sanitario per la durata massima di un anno, stipulando con lui un ulteriore contratto di tipo privatistico che si concludeva con il subentro del nuovo prescelto in data 1 maggio 2016.

La Procura, pertanto, ha contestato al dott. QUINTO il danno erariale conseguito alla illegittima prosecuzione – a titolo oneroso – dell'incarico di Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria materana, svolto dal dott. OMISSIS per i mesi da maggio (avendo il precedente contratto avuto termine il 28 aprile 2015) a tutto agosto 2015.

Tale prosecuzione, secondo il requirente, evidenziava l'assoluta anti giuridicità della condotta del convenuto, dal momento che essa si poneva in aperta violazione del dettato dell'art. 33, comma 3, del D.L. n. 223/2006, che sancisce un divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (e dunque 65 anni di età); oltre che apparire in aperta violazione con l'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 67, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, (come

modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) che impone il divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire – per quello che qui interessa – incarichi direttivi o dirigenziali a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ad eccezione degli incarichi a titolo gratuito e, comunque, di durata non superiore ad un anno, non prorogabili né rinnovabili.

In definitiva, secondo la Procura la “prosecuzione” dell'incarico di direttore sanitario del OMISSIS nei mesi da maggio a tutto agosto 2015 andava qualificata come una ipotesi atipica di “prorogatio” che aveva determinato una indebita spendita di denaro pubblico, perché conferita al OMISSIS quando costui aveva non solo concluso il primo contratto, non prorogabile, la cui naturale scadenza era, appunto, 28 aprile 2015 (in perfetta concomitanza temporale con la redazione, da parte della commissione appositamente nominata, dell'elenco degli idonei all'incarico di nuovo direttore sanitario) ma quando, altresì, avendo il OMISSIS ormai compiuto i 65 anni di età, le norme prima citate imponevano di assegnare incarichi dirigenziali o direttivi esclusivamente a titolo gratuito.

Con la sentenza n. 36/2020 la Sezione giurisdizionale mandava assolto il convenuto, liquidando le spese di lite in suo favore.

In sostanza, i primi giudici condividevano il percorso argomentativo posto in essere dal requirente il quale, stante il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, sancito dall'art. 5, comma 9, del D.L. n.

67/2012, convertito in L. n. 135/2012, aveva sostenuto la richiesta risarcitoria per il periodo in cui il dott. OMISSIS non era legittimato a svolgere l'attività retribuita di direttore sanitario (da maggio ad agosto 2015). Tuttavia, i medesimi giudici hanno escluso la responsabilità del dott. QUINTO in base all'assunto secondo cui dalla mera illegittimità dell'atto non possa inferirsi, con un semplice automatismo, la dannosità dello stesso. Il requirente, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto dimostrare in concreto il pregiudizio derivato all'Azienda sanitaria materana; per contro, non solo non avrebbe contestato la prestazione resa dal OMISSIS sotto il profilo della competenza e della professionalità (che sole avrebbero potuto pregiudicare la congruità e l'adeguatezza della prestazione resa rispetto al fine pubblico da perseguire), ma non avrebbe neppure argomentato in ordine alla disutilità della prestazione lavorativa posta in essere medio tempore dal OMISSIS, se non ricavandola dalla presunzione "*iuris et de iure*" della violazione di legge e dunque *ex se* bastevole a radicare il pregiudizio erariale. Pertanto, le somme erogate a titolo di retribuzione nel periodo in contestazione costituirebbero una erogazione stipendiale "del tutto sovrapponibile" a quella che sarebbe stata conferita, sia pure a diverso soggetto, nel caso in cui la nomina a direttore sanitario si fosse tempestivamente conclusa a decorrere dal 24 aprile 2015, data in cui l'Azienda disponeva dell'elenco definitivo dei soggetti idonei.

Avverso tale sentenza ha promosso appello il Procuratore regionale, deducendo il seguente motivo di gravame:

- *Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934 e dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e successive modifiche – Omessa considerazione di elementi decisivi quanto all'esistenza del danno – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti e delle prove – Contraddittorietà ed erroneità della motivazione.*

Con un unico, complesso motivo di gravame, il Procuratore regionale ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, a partire dalla fuorviante lettura che i primi giudici avrebbero dato della prospettazione attorea, che li avrebbe indotti a stigmatizzare l'ipotesi di danno "iure et de iure" a loro avviso illustrata in citazione. In realtà, rileva l'appellante, la Procura regionale non aveva prospettato una ipotesi di mera illegittimità provvedimentoale, bensì una chiara e circostanziata ipotesi di lesione al patrimonio dell'A.S.M. in ragione del pagamento di emolumenti indebiti corrisposti al Direttore sanitario ultrasessantacinquenne. Ha precisato, altresì, l'appellante che, trattandosi di un esborso che l'A.S.M. non avrebbe mai dovuto effettuare, lo stesso si atteggiava come non corrispondente al canone della *utilitas*.

Dunque, avrebbero errato i giudici di prime cure a ritenere non provata la dannosità della retribuzione indebita corrisposta al OMISSIS, e ciò sull'assunto secondo cui la prestazione resa da quest'ultimo, e la relativa spesa, fosse "sovrapponibile" a quella che sarebbe stata resa e pagata ad un soggetto in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico; e ancora, perché il OMISSIS stesso possedeva i requisiti "ulteriori" per esercitare le funzioni di Direttore sanitario (titoli di studio,

professionalità, ecc.) e non risultava che la prestazione da lui resa fosse censurabile sotto specifici aspetti qualitativi legati a tali ulteriori requisiti.

Ad avviso del requirente, avrebbe errato il primo giudice nell'introdurre una distinzione fra requisiti "c.d. sostanziali" della funzione rivestita che, se non rispettati, rendono disutile una prestazione lavorativa pubblicistica e requisiti "non sostanziali" (quali ad esempio l'intervenuto pensionamento) alla cui mancanza non consegue questo effetto: per contro, conclude l'appellante, è proprio la mancanza dei requisiti e delle qualificazioni soggettive, tutti complessivamente intesi e tutti richiesti normativamente quale condizione legittimante l'assunzione, a consentire di affermare che essa è incongrua rispetto al fine pubblico; pertanto, nella specie, la spesa sostenuta per retribuzioni erogate a un soggetto che non possedeva i requisiti per ricoprire l'incarico è una spesa indebita, non paragonabile ad una spesa legittima, e come tale è una spesa dannosa.

L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.

Con memoria in data 12 luglio 2021 si è costituito il dott. Pietro QUINTO, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Montagna, il quale ha sostenuto l'infondatezza della domanda nel merito, per assenza di danno erariale ed ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.

Con ulteriore memoria difensiva datata 18 marzo 2022, il difensore dell'appellato ha insistito sulla mancanza, in fattispecie, dell'elemento

essenziale del danno.

Alla odierna pubblica udienza, le parti si sono riportate alle conclusioni scritte svolgendone i motivi: il Pubblico ministero ha precisato che il danno non deriva da una mera illegittimità ma da un esborso vietato; l'avv. Mataluno ha sostenuto che l'appello è incentrato sull'istituto del c.d. danno punitivo che non esiste nel nostro ordinamento giuridico ed ha insistito sulla insussistenza del danno.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appellante Procuratore regionale ha censurato l'erroneità della sentenza che ha mandato assolto il dott. Pietro QUINTO dalla contestazione attorea, sull'assunto che, nella specie, il requirente avrebbe costruito l'ipotesi accusatoria sulla base di un mero vizio di legittimità del conferimento dell'incarico, senza dare prova della dannosità in concreto di tale conferimento e senza contestare la disutilità che la prestazione eseguita dal soggetto in quiescenza, e la relativa retribuzione, avrebbero comportato.

E' questo il fulcro su cui si basa l'atto di appello del Procuratore regionale e non certo, come riferito dalla difesa, sull'istituto del c.d. danno punitivo che, nell'ampia esposizione motivazionale del gravame, appare assumere soltanto le caratteristiche di una mera digressione al fine di ulteriormente argomentare quanto già chiaramente esposto sin dal libello introduttivo.

La Procura aveva, nella specie, contestato all'odierno appellato di avere disposto una "prorogatio" non consentita al dott. OMISSIS

dell'incarico di Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria materana, a titolo oneroso da maggio a tutto agosto 2015, quando il dirigente aveva già raggiunto da tempo l'età pensionabile, e dunque in violazione della normativa (art. 33, comma 3, del D.L. n. 223/2006) che impedisce che i dipendenti pubblici, una volta raggiunto il limite d'età di servizio, anziché esser collocati a riposo continuino ad espletare funzioni dirigenziali o direttive a titolo oneroso, salvo alcune deroghe fra cui quella di potersi valere dei servizi di dirigenti ultrasessantacinquenni per un periodo limitato e con incarichi non retribuiti.

L'appello è fondato.

1.1 Il D.L. 4/7/2006, n. 223 (*"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 4/8/2006, n. 248, all'art. 33, ha introdotto una innovativa disciplina dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici. Per quanto di rilievo in questa sede, al comma 3, è stato previsto che i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, del d.lgs. 165/2001.

In particolare, partendo dalla considerazione secondo cui il ricorso all'istituto del trattenimento relativo al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni ha rappresentato un costo per il settore pubblico, anche in termini di funzionalità, trattandosi di un ulteriore impedimento alle esigenze di ricambio generazionale, nella relazione

di accompagnamento al disegno di legge di conversione veniva specificato che *«la previsione contenuta al comma 3 uniforma la disciplina dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, sia interno che esterno (...). Si tratta di una misura necessaria di equità e razionalizzazione, tenuto conto della prassi instauratasi in molte amministrazioni di attribuire un incarico dirigenziale, in qualità di estraneo, allo stesso dirigente cessato dal servizio per limiti di età...»*.

Nella vicenda in esame, attesa la piena riconducibilità delle funzioni esercitate dal direttore sanitario dell'Azienda sanitaria a quelle dirigenziali trova piena applicazione la disposizione di cui all'art. 33, comma 3, D.L. 223/2006.

In questa prospettiva, la vicenda in esame si inquadra pacificamente nel perimetro preso in considerazione dalla norma (venendo in rilievo il conferimento di un incarico per funzioni dirigenziali a soggetto in quiescenza per limiti di età).

1.2. La violazione di tale disposizione è stata correttamente ritenuta dalla Procura fonte di danno erariale, avendo originato un esborso non dovuto (trattamento retributivo corrisposto al direttore sanitario).

Con la sentenza gravata la Sezione territoriale ha, preliminarmente, rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea (fondata proprio sulla asserita insussistenza del pregiudizio erariale) riconoscendo, per contro, come il predetto requisito fosse invero sussistente e come non fosse ravvisabile *“alcuna carenza nella prospettazione accusatoria in termini di quantificazione dell'asserito*

nocumento erariale”.

In secondo luogo, il Collegio di prime cure ha, in realtà, riconosciuto la palese illegittimità dell'incarico conferito al OMISSIS sub specie di violazione dell'art. 33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, secondo quanto argomentato dalla Procura regionale e ha sottolineato, altresì, *“la sussistenza di un divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, inequivocabilmente posto anche dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 67/2012 convertito in L. n. 135/2012, sia per gli incarichi dirigenziali, sia per quelli direttivi”*; pertanto, non può essere equivocado il predetto chiaro disposto normativo, stante la sua palese incontrovertibilità”.

Ha quindi convenuto la sentenza impugnata che *“Del tutto coerentemente la pubblica accusa fa discendere dal predetto assunto l'ipotesi lesiva di cui trattasi per il periodo che va dal maggio ad agosto 2015 (retribuzione di quattro mesi), periodo nel quale appunto il dottor OMISSIS non era legittimato a svolgere l'attività retribuita di direttore sanitario...”* e che, per tali ragioni *“Il Collegio quindi non disconosce che, da quanto finora esposto, discenda l'illegittimità del conferimento dell'incarico all'esame”*, salvo poi a concludere che *“tuttavia, com'è noto, la mera illegittimità dell'atto non comporta di per sé il sorgere di responsabilità erariale, essendo elemento indefettibile per la nascita della stessa l'accertamento in concreto di un danno al patrimonio dell'ente”*.

La conclusione a cui giunge il Collegio di primo grado, peraltro in piena

contraddizione con quanto preliminarmente osservato in occasione del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per insussistenza del pregiudizio erariale, poggia su due considerazioni, come già accennato nella esposizione in fatto: il requirente non avrebbe esposto alcun argomento in ordine alla disutilità della prestazione lavorativa che si è realizzata medio tempore ma lo avrebbe desunto *iuris et de iure* dalla violazione di legge in quanto tale; in secondo luogo non avrebbe contestato la prestazione lavorativa sotto il profilo qualitativo, ascrivibile alla insussistenza di uno specifico requisito, quale ad esempio, il possesso di un peculiare titolo di studio o di una diversa ma sostanziale qualificazione soggettiva, tale da pregiudicare sul piano operativo ed effettuale la congruità della prestazione rispetto al fine pubblico. In assenza di tali riscontri da parte del requirente, il Collegio di primo grado è addivenuto alla conclusione che *“il dott. OMISSIS, pur operando in una condizione di carenza di legittimazione per intervenuto pensionamento, non era manchevole degli ulteriori requisiti di competenza e professionalità, requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della funzione concretamente perseguita, sulla cui efficienza e congruità parte attrice nulla ha osservato”* e, pertanto, la sua prestazione era da considerarsi del tutto sovrapponibile a quella di soggetto legittimato a rivestire l'incarico.

Le motivazioni sopra esposte non possono essere condivise dal Collegio.

In proposito, sembra opportuno evidenziare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale pressoché pacifico (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez.

App. II, sentt. 361/2019, 625/2018 e 204/2019; Sez. App. III, sent. 347/2018, Sez. App. Sicilia sent. 38/2018), i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l'erario delle condotte che all'adozione di quegli atti abbiano concorso.

Questa Sezione di appello ha già avuto modo di rilevare, in occasione di altro giudizio vertente su analoga fattispecie (sent. n. 361/2019), che la non conformità dell'azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare, *ex se*, una responsabilità amministrativa in capo all'agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l'Amministrazione. Tale principio, certamente valevole come enunciazione di sintesi deve comunque subire un'operazione di attualizzazione e specificazione, per tener conto dei peculiari connotati dell'agire pubblico che, di volta in volta, viene portato all'attenzione del Giudice contabile. Ebbene, tale operazione di taratura del principio porta il Collegio a ritenere che la violazione della vincolante prescrizione in occasione del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'A.S.M. ad un ex dirigente posto in quiescenza per limiti di età, integra un fatto dannoso per l'erario dell'Ente.

A questa conclusione induce la considerazione secondo la quale le preclusioni al conferimento di incarichi a pensionati sono poste a garanzia, fra l'altro, per quanto sopra evidenziato, del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica. La preservazione di tali

valori ha avuto luogo, in tale circostanza, attraverso la fissazione di un limite oggettivo ed invalicabile (intervenuto pensionamento per limiti di età) al conferimento di incarichi per funzioni dirigenziali.

In tale peculiare contesto, l'attribuzione dell'incarico retribuito di direttore sanitario al OMISSIS, soggetto cui era, per ragioni anagrafiche, precluso continuare a svolgere funzioni dirigenziali retribuite nell'amministrazione, non integra un mero vizio inficiante l'azione amministrativa, con rilevanza circoscritta alla sfera di legittimità del provvedimento, ma si riverbera anche sugli effetti economici prodotti da questo rendendo, automaticamente, dannosa per l'erario la conseguente spesa. (cfr. in termini, Sez. II app. n. 361/2019).

Come condivisibilmente ha rilevato il Procuratore appellante, lo sbarramento del sessantacinquesimo anno di età è un requisito, previsto per legge, che obiettivizza una valutazione "ex ante" sulla utilità della prestazione lavorativa e, quindi, sull'esito della procedura assunzionale. Erra, dunque, il primo giudice nell'aver effettuato una distinzione fra requisiti e qualificazioni soggettive sostanziali e non sostanziali: è, invece, proprio la mancanza dei parametri tutti, complessivamente intesi, richiesti dalla legge a costituire condizione legittimante dell'assunzione o dell'incarico e a consentire perciò di affermare che la relativa prestazione è incongrua rispetto al fine pubblico. Pertanto, ne deriva che una prestazione resa da un soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge non può ritenersi "sovrapponibile" a quella resa da un soggetto che tali requisiti non

abbia.

Venendo quindi al caso concreto, la spesa sostenuta dall'A.S.M. per retribuzioni erogate al dott. OMISSIS, che, essendo ormai in quiescenza, non possedeva i requisiti per ricoprire l'incarico a titolo oneroso è da ritenersi una spesa indebita e, pertanto, dannosa.

L'illegittimità del conferimento costituisce in definitiva il presupposto di anti giuridicità da cui è viziato il comportamento del dott. QUINTO, nonché l'antecedente causale da cui discende il danno erariale subito dall'Ente.

1.3 Per ciò che attiene alla consistenza del documento ed alla asserita utilità della prestazione svolta, è sufficiente ribadire che in presenza di norme che, imperativamente, pongono vincoli per soluzioni gestorie onerose, l'utilità della pertinente spesa è condizionata al rigoroso rispetto di quei vincoli. Laddove questi ultimi risultino violati vi è un'automatica valutazione di disutilità dell'esborso che ne è seguito che sterilizza ogni eventuale beneficio conseguito.

Ed infatti, occorre innanzitutto considerare che il danno erariale rappresenta la proiezione numerica della lesione del patrimonio dell'Ente. Nel caso in cui tale lesione consista in un esborso non dovuto, l'intera spesa sostenuta in modo indebito integra danno per l'Ente. Detto altrimenti, è all'onere complessivamente sopportato dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata.

1.4 Con riferimento all'elemento soggettivo, deve constatarsi che l'appellato ha posto in essere comportamenti in palese violazione di

una norma di azione, di facile interpretazione, provvista di una ragguardevole anzianità di vigenza (norma introdotta dal luglio 2006), senza la minima attenzione agli effetti sostanziali ed economici scaturenti dalla determinazione adottata.

In altri termini, considerando che la prescrizione normativa cui doveva imperativamente essere conformata la condotta gestionale afferente all'impiego di un pensionato, per ragioni di età, della medesima amministrazione era di una chiarezza tale da non consentire alcun ragionevole spazio di opinabilità interpretativa e applicativa, deve ritenersi che gli scostamenti dal solco della legittimità siano dipesi da ingiustificabile leggerezza gestionale, che integra una condotta quanto meno gravemente colposa.

In conclusione, l'appello del Procuratore regionale deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE l'appello del Procuratore regionale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza:

- CONDANNA il dott. Pietro QUINTO al pagamento, in favore dell'Azienda Sanitaria Materana, della somma di euro 44.449,06, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e su base annua, a decorrere dalla data degli esborsi dannosi. Sulla somma così

rivalutata decorreranno gli interessi legali, dalla data del deposito

della presente sentenza e fino ad integrale soddisfo.

Pone a carico del dott. Pietro QUINTO le spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., che si liquidano in euro 841,92 (OTTOCENTOQUARANTUNO/92).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Il Presidente estensore

Rita Loreto

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 20 LUGLIO 2022

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Manuela Asole